

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 4 dicembre 2008 (08.12) (OR. en)

16314/08

Fascicolo interistituzionale: 2008/0105 (CNS)

AGRI 412 AGRIORG 126 AGRISTR 31 AGRIFIN 105

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15558/08 + ADD 3
	16049/08
n. prop. Com:	9656/08 - COM(2008) 306 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Valutazione dello stato di salute
	- vaiutazione aetio stato ai satute

In seguito alla riunione del Comitato speciale Agricoltura del 1° dicembre 2008, si allega per le delegazioni la versione consolidata e pulita del testo che si è convenuto di:

- transmettere ai giuristi-linguisti per la messa a punto;
- adottare quanto prima secondo la procedura dei punti "A".

16314/08 tis/TIS/cr 1 DG B II

Progetto

di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

(1) Nella valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità, e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.

GUC [...] del [...], pag. [...].

GUC[...] del [...], pag. [...].

GUC [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

In tale contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata". Il presente regolamento tiene conto della comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio², Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica.

(2) La Comunità europea, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto³, è stata invitata ad impegnarsi ad attuare e/o ad elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da fondate prove scientifiche. La Comunità europea è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limitare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale in materia di cambiamenti climatici elaborata dall'UE.

16314/08 tis/TIS/cr 33 ALLEGATO DG B II

Documento del Consiglio 15351/07, COM(2007) 722 defin.

² Conclusioni del Consiglio del 17 marzo 2008 (documento del Consiglio 7150/08)

³ Decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

- (3) In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità il Consiglio ha considerato, nelle sue conclusioni sul tema "Carenza idrica e siccità" del 30 ottobre 2007, che occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche, nonché alla qualità delle acque, nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC*. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricoltura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.
- (4) Inoltre, nelle sue conclusioni "Arrestare la perdita di biodiversità", del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla domanda di acqua e che, nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità europea si è prefissata per il 2010 in materia di biodiversità**. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere per proteggere la biodiversità.
- (5) È importante che queste priorità comunitarie si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹.
- (6) L'innovazione può in particolare contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi, e corroborare pertanto gli sforzi volti ad affrontare le nuove sfide. Occorre offrire sostegno specifico all'innovazione con riferimento alle priorità suddette, ossia cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità, al fine di aumentare l'efficacia delle rispettive operazioni.

_

^{*} Documento del Consiglio 13888/07, punto 17.

^{**} Documento del Consiglio 16164/06.

GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

- Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli¹ richierà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. In vista dell'estinzione graduale delle quote latte nel 2015 gli Stati Membri dovrebbero potersi avvalere, dal 2010, degli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, degli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del regolamento (CE) [...] del Consiglio, del [...], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori² per accompagnare la ristrutturazione del settore lattiero-caseario con misure di sviluppo rurale.
- (8) Data l'importanza delle summenzionate priorità si dovrebbe fare obbligo agli Stati membri di includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse a queste nuove sfide.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio³, possono essere oggetto di un riesame per tener conto di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Si dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo, a carico degli Stati membri che ricevono fondi supplementari, di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da stabilire un quadro che renda possibile modificare i programmi. Tale obbligo dovrebbe riguardare solo gli Stati membri che, dal 2010, otterranno risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, gli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del regolamento (CE) [...] del Consiglio, del [...], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁴.

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag.1

GU L [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (10) Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale e per la trasmissione dei programmi di sviluppo rurale riveduti alla Commissione, al fine di accordare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per modificare i loro programmi di sviluppo rurale alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.
- 11) Poiché l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania dispongono che, tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i pagamenti diretti siano erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva e le norme relative alla modulazione si applichino a tali agricoltori esclusivamente a decorrere dal 2012, i nuovi Stati membri non dovranno rivedere i propri piani strategici nazionali e i termini per rivedere e trasmettere i propri programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adattati di conseguenza. Poiché, per lo stesso motivo, le norme relative alla modulazione non si applicano alla Bulgaria e alla Romania prima del 2013, l'obbligo di rivedere i propri piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale non dovrebbe applicarsi a tali nuovi Stati membri.
- 12) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni e dei relativi effetti potenziali, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto del quadro giuridico dello sviluppo rurale.
- (13) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe consentire la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
- (14) Per intensificare la cooperazione allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre maggiore flessibilità nella composizione dei partecipanti ai progetti.

- (15) Per gli agricoltori che subiscono riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, si dovrebbe accordare a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno di ristrutturazione transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno dovrebbe pervenire tramite i programmi di sviluppo rurale in modo da aiutare gli agricoltori interessati ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione delle loro attività economiche all'interno e al di fuori del settore agricolo.
- (16) Per offrire più flessibilità al sostegno che produce effetti agroambientali, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di por fine agli impegni agroambientali e mettere a disposizione un sostegno equivalente a norma del primo pilastro, a condizione di rispettare gli interessi economici e le aspettative legittime del beneficiario e di mantenere il vantaggio ambientale globale.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, cosiddetto di "condizionalità", fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Si possono tuttavia individuare differenze di applicazione nei due settori, in quanto varie norme del sistema di condizionalità dei pagamenti diretti non sono riprese nella condizionalità dello sviluppo rurale. A fini di coerenza, è necessario allineare le norme di sviluppo rurale sulla condizionalità a quelle dei pagamenti diretti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, le soglie minime per applicare riduzioni e esclusioni, i casi minori d'inadempienza, i criteri specifici da considerare per precisare le regole sulle riduzioni e esclusioni e le nuove date di applicazione dei requisiti riguardanti il benessere degli animali nei nuovi Stati membri.

- (18) Conformemente del regolamento (CE) [...] del Consiglio, del [...], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹, i proventi della modulazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, gli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del suddetto regolamento vanno utilizzati per il sostegno allo sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.
- (19) In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante degli importi corrispondenti a tali proventi, occorre fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.
- (20) Data l'importanza delle nuove sfide a livello comunitario e l'urgenza di rispondervi, il contributo FEASR dovrebbe essere maggiorato per facilitare l'applicazione delle operazioni ad esso connesse.
- (21) Occorre modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.
- (22) A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento.

(23) Per facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle rispettive aziende dopo la fase iniziale di insediamento, occorre aumentare l'importo massimo di sostegno.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- Per fornire tempestivamente il nuovo quadro di applicazione dei piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale riveduti, in particolare per quanto riguarda gli importi da mettere a disposizione con la modulazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2009, insieme agli altri regolamenti che sono stati adottati nel quadro della valutazione dello stato di salute. L'applicazione retroattiva non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati. Tuttavia, alla luce del medesimo principio, le disposizioni modificate inerenti l'applicazione della condizionalità dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2010¹.
- (18) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

- (1) All'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento."
- (2) Alla fine del capo II è aggiunto il seguente articolo:

_

¹ NOTA per i giuristi-linguisti: il presente considerando deve essere allineato con quello corrispondente nel progetto di regolamento sul sostegno diretto.

"Articolo 12 bis

Revisione

- 1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro che riceva, a decorrere dal 2010, le risorse supplementari ricavate dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 4 e, dal 2011, degli importi ottenuti a norma dell'articolo 123bis del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹ rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.
- 2. Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inviato alla Commissione entro il 30 giugno **2009**."
- (3) È aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali:
 - a) cambiamenti climatici;
 - b) energie rinnovabili;
 - c) gestione delle risorse idriche;
 - d) biodiversità.
 - (e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario
 - (f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d).

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

I tipi di operazioni da collegare alle priorità menzionate al primo comma sono finalizzati al conseguimento di obiettivi quali gli effetti potenziali di cui all'allegato II del presente regolamento. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell'allegato II.

I programmi di sviluppo rurale riveduti relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
- 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:
 - a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi specifici di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) una tabella indicante, per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per tipo di operazioni ai sensi del primo paragrafo del presente articolo."
- 4. Per i nuovi Stati membri, quali definiti all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹, ai paragrafi 1, 2 e 3 la data del 1º gennaio 2010 è sostituita dal 1º gennaio 2013 e la data del 30 giugno 2009 è sostituita dal 30 giugno 2012.
- 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

1

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (4) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - "3. Gli importi equivalenti a quelli ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non rientrano nel contributo totale del FEASR da cui è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."
- "4 bis) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - "d) misure transitorie:
 - i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
 - ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
 - iii) sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato".
- 4 ter) All'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione."

4 quater) Il seguente articolo 35 bis è inserito quale ultimo articolo della sottosezione 4 "Condizioni per le misure transitorie":

"Articolo 35 bis

Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato

- 1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii) per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti nel 2010 di oltre il 25% rispetto al 2009 in applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che presentano un piano aziendale.
- 2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di 12 mesi.
- 3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50% della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio."

4 quinquies) All'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

- venga reso nuovamente disponibile il sostegno a titolo del regolamento (CE) n.
[...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹, nel quadro del quale vengono applicate norme che producono effetti agroambientali globali equivalenti a quelle della misura agroambientale che viene cessata,

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- tale supporto non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato,
- il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni."

"4 sexies) È aggiunto il seguente articolo come primo articolo della sottosezione 4 "Rispetto dei requisiti"

"Articolo 50 bis

Requisiti principali

1. Il beneficiario che riceve i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli [X] e [X] e agli allegati [X] e [X] del regolamento (CE) n. [...], del [...], [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori].

L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del presente regolamento.

2. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare."

(5) L'articolo 51, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione stabilite in conformità del paragrafo 4.

La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente della terra

In deroga al precedente comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

Ai fini del presente paragrafo si intende per "cessione" qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità della terra."

- (6) L'articolo 51, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. La riduzione o l'esclusione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti condizioni:
 - a) la riduzione o l'esclusione non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1;
 - b) gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, l'autorità competente adotta, nel corso dell'anno successivo, le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. L'inadempienza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario."

- (6 bis) All'articolo 51, paragrafo 3, nel secondo e terzo comma, le date di cui alla lettera c) sono sostituite rispettivamente da "1º gennaio 2013" e "1º gennaio 2016".
- (6 ter) L'articolo 51, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza delle inadempienze accertate nonché dei seguenti criteri:
 - a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per assicurare che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

- b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
- In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1."
- (7) All'articolo 69 sono inseriti i seguenti paragrafi:
 - "5 bis) Durante il periodo 1° gennaio 2010 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4 nonché, a partire dal 2011, agli importi generati a titolo dell'articolo 123 bis del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori] esclusivamente a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento.

1

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Per i nuovi Stati membri, quali definiti all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹, la data del 1º gennaio 2010 al primo comma è sostituita dal 1º gennaio 2013.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

- 5 ter) Se, alla chiusura del programma, l'importo reale del contributo comunitario speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 5 bis del presente articolo, la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio comunitario fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis.
- 5 quater) Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005."
- 7 bis) All'articolo 70, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata al 90% per le regioni di convergenza e al 75% per le altre regioni per quanto riguarda le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, fino agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, agli importi generati a titolo dell'articolo 123 bis del regolamento (CE) n. [...] del Consiglio del [...] [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori]¹.

1

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (8) All'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - "f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale."
- (9) L'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato."

- Il termine "allegato" è sostituito da "allegato I" nel titolo dell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6.
- (11) L'allegato è modificato come segue:
 - 1. L'importo in EUR per il "sostegno all'insediamento" a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, indicato nella terza colonna della prima riga, è sostituito dal seguente: "70 000".
 - 2. La seguente riga, relativa al sostegno alla ristrutturazione dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è inserita dopo l'undicesima riga relativa al sostegno ad associazioni di produttori:

"35 bis (3)	Importo massimo del sostegno alla		Per azienda agricola
	ristrutturazione dovuta ad una riforma		
	di un'organizzazione comune di mercato	4500	nel 2011
		3000	nel 2012
		1500	nel 2013"

La nota "*" è sostituita dalla seguente:

"(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR."

La nota (****) è sostituita dalla seguente:

"(****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale."

(12) È aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 5, 6 e 6 bis, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il presidente

ALLEGATO

ALLEGATO II

Elenco indicativo con i tipi di operazioni e gli effetti potenziali connessi alle priorità di cui all'articolo 16 bis

Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti			
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali	
Uso più razionale di concimi azotati (per	Articolo 26:	Riduzione delle emissioni di	
esempio uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di	ammodernamento delle	metano (CH ₄) e di protossido di	
precisione), migliore stoccaggio del letame	aziende agricole	azoto (N ₂ O)	
	Articolo 39: pagamenti		
	agroambientali		
Miglioramento dell'efficienza energetica (ad	Articolo 26:	Riduzione delle emissioni di	
esempio, utilizzo di materiali da costruzione	ammodernamento delle	biossido di carbonio (CO ₂)	
che riducono la perdita di calore)	aziende agricole	grazie al risparmio energetico	
	Articolo 28:		
	accrescimento del valore		
	aggiunto dei prodotti		
	agricoli e forestali		
	Articolo 29: cooperazione		
	per nuovi prodotti,		
	processi e tecnologie		
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti	Articolo 26:	Riduzione degli effetti negativi	
negativi di eventi estremi connessi al clima (ad	ammodernamento delle	di fenomeni metereologici	
esempio, installazione di reti antigrandine)	aziende agricole	estremi sul potenziale produttivo	
		agricolo	
Pratiche di gestione del suolo (p.es. metodi di	Articolo 39: pagamenti	Riduzione del protossido di	
dissodamento, colture intercalari, rotazione	agroambientali	azoto (N ₂ O); sequestro del	
diversificata delle colture)		carbonio;	
		adattamento agli effetti dei	
		cambiamenti climatici sul suolo	
Modificazione dell'uso del suolo (p.es.	Articolo 39: pagamenti	Riduzione del protossido di	
conversione da seminativo in pascolo, messa a	agroambientali	azoto (N ₂ O); sequestro del	
riposo permanente)	Articolo 41: investimenti	carbonio	
	non produttivi		
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es.	Articolo 39: pagamenti	Riduzione del metano (CH ₄) e	
riduzione della densità di carico) e gestione	agroambientali	del protossido di azoto (N ₂ O)	
delle formazioni erbose			

Imboschimento, impianto di sistemi	Articoli 43 e 45:	Riduzione del protossido di	
agroforestali	imboschimento di	azoto (N ₂ O); sequestro del	
-	superfici agricole e non	carbonio	
	agricole		
	Articolo 44: primo		
	impianto di sistemi		
	agroforestali su terreni		
	agricoli		
Misure di prevenzione e gestione delle	Articolo 20: ripristino del	Riduzione degli effetti negativi	
inondazioni (ad esempio, progetti collegati alla	potenziale produttivo	di fenomeni metereologici	
protezione dalle inondazioni costiere e	agricolo danneggiato da	estremi sul potenziale produttivo	
dell'interno)	calamità naturali e	agricolo	
	introduzione di adeguate		
	misure di prevenzione		
Formazione e utilizzazione di servizi di	Articolo 21: iniziative nel	Offerta di formazione e	
consulenza agricola in relazione ai cambiamen	ti campo della formazione	consulenza agli agricoltori per	
climatici	professionale e	ridurre i gas serra ed adattarsi ai	
	dell'informazione	cambiamenti climatici	
	Articolo 24: utilizzo di		
	servizi di consulenza		
	Articolo 58: formazione e		
	informazione		
Azioni di prevenzione contro gli incendi	Articolo 48: ricostituzione	Sequestro del carbonio nelle	
boschivi e le calamità naturali connesse al	del potenziale forestale e	foreste e si evitano le emissioni	
clima	interventi preventivi	di biossido di carbonio (CO ₂);	
		riduzione degli effetti negativi	
		dei cambiamenti climatici sulle	
		foreste	
Conversione a tipi di foreste più resistenti	Articolo 47: ambiente	Riduzione degli effetti negativi	
	forestale	dei cambiamenti climatici sulle	
	Articolo 49: investimenti	foreste	
	non produttivi		
Priorità: energie rinnovabili			
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali	
Produzione di biogas da rifiuti organici	Articolo 26:	Sostituzione dei combustibili	
(produzione aziendale e locale)	ammodernamento delle	fossili; riduzione del metano	
	aziende agricole	(CH ₄)	
	Articolo 53: diversificazione		
	in attività non agricole		
<u>l</u>			

Colture energetiche perenni (bosco ceduo a	Articolo 26:	Sostituzione dei combustibili
rotazione rapida e piante erbacee)	ammodernamento delle	fossili; sequestro del carbonio;
	aziende agricole	riduzione del protossido di azoto
		(N_2O)
Produzione di energia rinnovabile da	Articolo 26:	Sostituzione dei combustibili
biomasse agricole/forestali	ammodernamento delle	fossili
	aziende agricole	
	Articolo 28: accrescimento	
	del valore aggiunto dei	
	prodotti agricoli e forestali	
	Articolo 29: cooperazione per	
	lo sviluppo di nuovi prodotti,	
	processi e tecnologie nei	
	settori agricolo e alimentare,	
	nonché nel settore forestale;	
	Articolo 53: diversificazione	
	in attività non agricole	
	Articolo 54: sostegno alla	
	creazione e allo sviluppo	
	delle imprese	
Impianti/infrastruttura per l'energia	Articolo 53: diversificazione	Sostituzione dei combustibili
rinnovabile da biomassa ed altre fonti di	in attività non agricole	fossili
energia rinnovabile (energia solare ed	Articolo 54: sostegno alla	
eolica, energia geotermica)	creazione e allo sviluppo	
	delle imprese	
	Articolo 56: servizi essenziali	
	per l'economia e la	
	popolazione rurale	
	Articolo 30: infrastrutture	
	connesse allo sviluppo e	
	all'adeguamento	
	dell'agricoltura e della	
	silvicoltura	

T.C	A .: 1 01 : : : : : 1	G 11:11: : 1:00 :
Informazioni e divulgazione di conoscenze	Articolo 21: iniziative nel	Sensibilizzazione e diffusione
connesse alle energie rinnovabili	campo della formazione	delle conoscenze e in tal modo,
	professionale e	indirettamente, aumento
	dell'informazione	dell'efficienza delle altre
	Articolo 58: formazione e	operazioni connesse alle energie
	informazione	rinnovabili
Priorità:	gestione delle risorse idriche	
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Tecnologie per il risparmio idrico (ad	Articolo 26:	Migliore capacità di utilizzo
esempio, sistemi di irrigazione efficienti)	ammodernamento delle	razionale dell'acqua e migliore
Riserve idriche (ivi comprese superfici con	aziende agricole	capacità delle riserve idriche
sfioratori di piena)	Articolo 30: infrastrutture	
Tecniche di produzione a basso consumo	Articolo 28: accrescimento	
d'acqua (ad esempio, adeguamento delle	del valore aggiunto dei	
pratiche colturali)	prodotti agricoli e forestali	
	Articolo 39: pagamenti	
	agroambientali	
Recupero di zone umide	Articolo 41: investimenti non	Conservazione di corpi d'acqua
	produttivi	di alto pregio; protezione e
Conversione dei terreni agricoli in paludi	Articolo 39: pagamenti	miglioramento della qualità delle
	agroambientali	acque
	Articolo 38: indennità Natura	
	2000	
Conversione di terreni agricoli in sistemi	Articoli 43 e 45: primo	Protezione e miglioramento della
forestali/agroforestali	imboschimento di superfici	qualità delle acque
-	agricole e non agricole	
Impianti per il trattamento delle acque di	Articolo 26:	Migliore capacità di utilizzo
scarico nelle aziende agricole e nei settori	ammodernamento delle	razionale dell'acqua
della trasformazione e della	aziende agricole	•
commercializzazione	Articolo 28: accrescimento	
	del valore aggiunto delle terre	
	agricole e dei prodotti	
	forestali	
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali	Articolo 39: pagamenti	Conservazione di corpi d'acqua
Creazione di argini naturali	agroambientali	di alto pregio; protezione e
Fiumi a meandri	Articolo 57: tutela e	miglioramento della qualità delle
	riqualificazione del	acque
	patrimonio rurale	•
Pratiche di gestione del suolo (p.es. colture	Articolo 39: pagamenti	Contributo alla riduzione della
intercalari, agricoltura biologica, conversione	agroambientali	dispersione nell'acqua di vari
da seminativo in pascolo permanente)		composti, tra cui quelli a base di
pulse permanente,		fosforo.

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche campo della formazione professionale e dell'informazione dell'efficienza delle operazione connesse alla gestione delle conoscenze e in tal mod indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazione connesse alla gestione delle risorse idriche			
professionale e indirettamente, aumento dell'informazione dell'efficienza delle operazione Articolo 58: formazione e connesse alla gestione delle risorse idriche	0,		
dell'informazione dell'efficienza delle operazione Articolo 58: formazione e connesse alla gestione delle risorse idriche			
Articolo 58: formazione e connesse alla gestione delle risorse idriche			
informazione risorse idriche	ıİ		
Priorità: biodiversità			
Tipi di operazioni Articoli e misure Effetti potenziali			
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio Articolo 39: pagamenti Conservazione di tipi di			
naturale senza apporto di fertilizzanti e agroambientali vegetazione con grande variet	:à		
pesticidi di specie, protezione e			
Forme estensive di gestione manutenzione di formazioni			
dell'allevamento erbose			
Produzione integrata e biologica			
Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Articoli 38 e 46: indennità Protezione degli uccelli e di a			
letti biologici Natura 2000 fauna selvatica, migliore rete	di		
Elaborazione dei piani di gestione dei siti Articolo 39: pagamenti biotopi; presenza ridotta di			
Natura 2000 agroambientali sostanze nocive negli habitat			
Creazione/gestione di biotopi/habitat Articolo 41: investimenti non circostanti; conservazione di			
all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 produttivi fauna e flora protette			
Modificazione dell'uso del suolo (prato Articolo 47: pagamenti per			
estensivo, conversione da seminativo in interventi silvoambientali			
pascolo permanente, messa a riposo di Articolo 57: tutela e			
lungo periodo) riqualificazione del			
Conduzione di colture perenni di alto pregio patrimonio rurale			
naturale			
Impianto e preservazione di frutteti prato			
Salvaguardia della diversità genetica Articolo 39: pagamenti Salvaguardia della diversità			
agroambientali genetica			
Informazioni e divulgazione di conoscenze Articolo 21: iniziative nel Sensibilizzazione e diffusione	;		
connesse alla biodiversità campo della formazione delle conoscenze e in tal mod	0,		
professionale e indirettamente, aumento			
dell'informazione dell'efficienza delle operazion	ıi		
Articolo 58: formazione e connesse alla biodiversità			
informazione			
Priorità: misure di accompagnamento alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario			
Tipi di operazioni Articoli e misure Effetti potenziali			
Sostegno agli investimenti connesso alla Articolo 26: Miglioramento della	_		
produzione lattiero-casearia ammodernamento delle competitività del settore lattie	ro-		
aziende agricole caseario			
Miglioramenti della trasformazione e Articolo 28: accrescimento Miglioramento della	_		
	ro-		
commercializzazione connesse ai prodotti del valore aggiunto dei competitività del settore lattie lattiero-caseari prodotti agricoli e forestali caseario			

Innovazione connessa al settore lattiero-	Articolo 29: cooperazione per	Miglioramento della
caseario	lo sviluppo di nuovi prodotti,	competitività del settore lattiero-
	processi e tecnologie	caseario
Premi per le superfici prative e la	Articolo 39: pagamenti	Rafforzare gli effetti ambientali
produzione estensiva di bestiame;	agroambientali	positivi del settore lattiero-
produzione biologica connessa alla		caseario
produzione lattiero-casearia; premi per i		
pascoli permanenti nelle zone svantaggiate;		
premi al pascolo		
Priorità: approcci innovativi relativi alle p	riorità di cui all'articolo 16 bis, _l	paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)
Operazioni innovative per affrontare le	Articolo 29: cooperazione per	Riduzione delle emissioni di
misure di mitigazione del cambiamento	lo sviluppo di nuovi prodotti,	GES e adattamento
climatico e di adattamento	processi e tecnologie	dell'agricoltura al cambiamento
		climatico
Operazioni innovative volte a sostenere lo	Articolo 29: cooperazione per	Sostituzione dei combustibili
sviluppo delle energie rinnovabili	lo sviluppo di nuovi prodotti,	fossili e il riduzione dei GES
	processi e tecnologie	
Operazioni innovative per migliorare la	Articolo 29: cooperazione per	Migliorare la capacità di usare
gestione delle risorse idriche	lo sviluppo di nuovi prodotti,	l'acqua in modo più efficiente e
	processi e tecnologie	di migliorare la qualità
		dell'acqua
Operazioni innovative volte a sostenere la	Articolo 29: cooperazione per	Arrestare la perdita della
conservazione della biodiversità	lo sviluppo di nuovi prodotti,	biodiversità
	processi e tecnologie	